



**TRIBUNALE DI PALERMO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI  
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.,  
nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. dell'anno 2019,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, avente per oggetto  
la convalida del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di  
Trapani di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di  
Trapani -Milo ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma III del  
D.Lgs. 142/2015 e 14 del D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286;

all'esito dell'udienza di convalida di data odierna, tenuta nelle forme di  
cui all'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio, senza  
la partecipazione del Pubblico Ministero e presente il difensore nominato  
avv.;

letto l'art. 10 ter D.Lgs. 286/1998;

letti i documenti allegati e sentite le dichiarazioni del richiedente;

rilevato che spetta al giudice della convalida un controllo sui presuppo-  
sti della misura di trattenimento presso il Centro;

osservato, in via preliminare che deve ritenersi rispettato il termine di 48  
ore per la trasmissione degli atti alla cancelleria di questo Tribunale, poi-  
ché il provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento datato .2019,  
risulta essere stato trasmesso, a mezzo PEC in data .2019 alle ore 12,25;



considerato, peraltro, che l'udienza per la convalida si è svolta prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dal predetto art. 14, decorrenti dal momento in cui il provvedimento è stato ricevuto dalla cancelleria del Giudice competente (ore 13,23 del giorno .2019);

ritenuto, peraltro, che risulta documentalmente provata la volontà, manifestata dal richiedente di avanzare formale domanda di protezione internazionale (circostanza che ai sensi dell'art. 10ter D.Lgs. 286/1998 radica la competenza di questo Giudice della sezione specializzata "*protezione internazionale*");

ritenuto che il provvedimento di "*trattenimento*" risulta legittimamente emesso, tenendo conto che: - il richiedente ha formulato istanza di riconoscimento della protezione internazionale non al momento dell'ingresso in Italia ma successivamente in data .2019; - la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale del .2019, versata in atti dal difensore all'udienza odierna, è stata raccolta da soggetto non deputato allo scopo;- il richiedente risulta essere stato informato, avendo anche sottoscritto scheda informativa redatta dalla Questura di Agrigento, tradotta in Arabo (lingua conosciuta dall'interessato) laddove ha indicato "*non sono interessato a richiedere la protezione internazionale*"; avuto riguardo, per altro verso, alle ragioni dell'espatrio quali dedotte dall'interessato (motivi di carattere privato) ed alla situazione sociale del relativo paese di provenienza ();

ritenuto pertanto che il provvedimento del Questore della Provincia di Trapani con il quale è stato disposto il trattenimento presso il centro di Permanenza di Trapani – Milo di debba essere conva-



lidato per un periodo di 60 giorni prorogabile;

ritenuto, infine, alla luce della peculiare natura del presente procedimento, che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del procedimento medesimo;

P.Q.M.

visti gli artt. 10<sup>ter</sup> e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come riformati dalla legge 47/2017, e 6 comma II D.Lgs. 142/2015

CONVALIDA

il provvedimento datato .2019 con il quale il Questore della Provincia di Trapani ha disposto il trattenimento di, nato in in data presso il Centro di Permanenza per i Rimpa- tri di Trapani - Milo ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per un periodo di giorni 60 prorogabili.

Nulla in ordine alle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, /2019

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Onorario dott. , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

